

DOMENICHE/ FESTIVITA', PERCENTUALI MAGGIORAZIONE

L'analisi è stata effettuata su 15 accordi aziendali, alcuni dei quali sono scaduti, altri in fase di rinnovo (Carrefour/Giesse; Esselunga; Metro; Panorama; Pam; Auchan, Sma; S.I.B. (Leroy Merlin-Bricocenter); O.B.I.; Conforama; Ikea; Rinascente; Coin/Oviesse; Upim; Prenatal

Premesso che le domeniche rientrano nei confronti relativi all'organizzazione del lavoro, utilizzo impianti, ecc. e che molte imprese negli ultimi anni hanno assunto part-time con l'obbligo della prestazione lavorativa nella domenica, diversi accordi aziendali hanno previsto specificità sulla materia.

Regole generali: 1 accordo prevede, a fronte del calendario annuo d'apertura, la raccolta delle disponibilità dei lavoratori e, qualora fossero insufficienti, le parti si incontreranno nelle unità produttiva la fine trovare le soluzioni più idonee; 2 accordi prevedono l'informazione relativa ai calendari d'apertura e la richiesta di disponibilità dei lavoratori al fine di consentire una programmazione certa dei presidi; 4 accordi prevedono confronti; 1 accordo ha previsto che tutti i dipendenti debbono avere almeno 9 domeniche "libere" e si conferma la volontarietà per i vecchi assunti; 1 accordo prevede possibilità di derogare a livello territoriale qualora vi siano accordi che prevedano la prestazione lavorativa nella domenica a fronte di una rotazione programmata; 5 accordi richiamano il criterio della volontarietà.

Percentuali di maggiorazione: 15 accordi definiscono le percentuali di maggiorazione del lavoro prestato nel periodo natalizio e nelle altre domeniche dell'anno.

Maggiorazioni lavoro straordinario periodo natalizio: 12 accordi prevedono una maggiorazione pari al 130% (230% comprese le ore di lavoro) e l'eventuale recupero della giornata di questi 1 accordo lo prevede per i vecchi assunti; 1 accordo prevede la maggiorazione del 130% a cui si aggiunge un ulteriore 100% da recuperare in permessi, a fronte di 5 domeniche lavorate; 1 accordo prevede la maggiorazione del 60%; 1 accordo prevede la maggiorazione dell'80%. Alcuni accordi hanno inserito anche gli inventari, altri considerano il periodo natalizio dall'ultima domenica del mese di novembre e il 6 gennaio.

Maggiorazioni lavoro straordinario domeniche e festività extranatalizie: La maggioranza degli accordi, a seconda del numero delle domeniche lavorate, prevedono percentuali di maggiorazioni che generalmente vanno da un minimo del 30% ad un massimo del 110%. Tra questi, 4 accordi prevedono delle percentuali minime a seconda del numero di domeniche lavorate, con la possibilità di concordare a livello di unità produttiva maggiorazioni più elevate che non possono superare il 100%. 1 accordo prevede il 50% e, se si superano le 30 lavorate si passa al 60%; 2 accordi prevedono il 70%; 1 accordo prevedeva la contrattazione di filiale e il mantenimento degli accordi esistenti.

Part-time assunti con la domenica nel contratto/lavoro ordinario: 4 accordi hanno riconosciuto la maggiorazione pari al 30%.

Nuove aperture: 1 accordo prevede incontri per definire la tempistica nell'applicazione delle percentuali di maggiorazioni che comunque, non potranno decorrere dopo il 48° mese dall'apertura; 1 accordo prevede che le parti si incontrano x definire, trascorsi 2 anni di bilancio dell'unità produttiva, i tempi per raggiungere i trattamenti delle altre filiali già a regime; 1 accordo prevede incontri a livello territoriale x scegliere se adottare il regime del 130% periodo natalizio o adottare l'altra tabella che vede un premio lordo annuo (comprese quelle extranatalizie) che varia, a secondo delle domeniche lavorate da 60 a 800 euro.

CARREFOUR/GIESSE Scaduto il 31.12.2007**LAVORO DOMENICALE E FESTIVO**

Ferme restando le condizioni di miglior favore, per quanto attiene il trattamento economico previsto per **le domeniche e le festività comprese nel periodo natalizio (1 dicembre- 6 gennaio)**, si concorda di applicare per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi CFL e Apprendisti una maggiorazione pari al 130%, comprensiva di quella prevista dal CCNL, della retribuzione globale di fatto. Per tutte le altre festività si concorda il mantenimento delle condizioni in essere nei singoli punti vendita/sedi. **Per le nuove aperture**, le Parti si incontreranno a livello territoriale con l'obiettivo di definire il regime da adottare riguardo al lavoro domenicale e festivo, scegliendo alternativamente tra la maggiorazione del 130% esclusivamente per il lavoro domenicale e festivo del periodo natalizio (1 dicembre- 6 gennaio) o l'applicazione della tabella di seguito riportata.

Lo stesso meccanismo d'incentivazione potrà interessare anche singoli Punti di Vendita compresi nel territorio nel quale verranno realizzate le intese.

Nel mese successivo al raggiungimento della soglia minima prevista per ogni scaglione verrà erogato il Premio relativo o la differenza rispetto allo scaglione precedente.

Numero domeniche e festivi lavorati	Premio (Euro)	Lordo
Da 0 - 3		CCNL
Da 4 - 7	60	
Da 8 - 11	100	
Da 12 - 15	200	
Da 16 - 19	350	
Da 20 - 23	500	
Da 24 compreso	800	

Per i Negozi di Prossimità resta in vigore il meccanismo previsto dal CIA del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni che sarà esteso a tutti i Punti di Vendita esistenti.

ESSELUNGA Scaduto il 31.12.07

Lavoro festivo: Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di legge e dal CCNL in tema di volontarietà del lavoro festivo e domenicale, si concorda quanto segue: **Periodo natalizio** :In occasione dell'apertura dei negozi alla vendita nelle domeniche del mese di dicembre e nelle festività infrasettimanali di legge cadenti nello stesso mese, si conviene di riconoscere, oltre al trattamento previsto dal CCNL vigente, un ulteriore importo corrispondente alle ore lavorate in dette giornate calcolate sulla quota oraria relativa alla normale retribuzione od il recupero di un pari numero di ore.

Aperture festive durante l'anno: verranno retribuite, in alternativa a quanto previsto dai CIA precedenti e dal CCNL vigente, con una maggiorazione sulla quota oraria della normale retribuzione secondo quanto di seguito indicato: Numero domeniche/festività lavorate nell'anno - Percentuale di maggiorazione : **da 1 a 3 il 30% , da 4 a 14 il 40%, da 15 a 30 il 50%, oltre 30 il 60%**, fermo restando il diritto al riposo compensativo. I trattamenti di cui sopra si intendono applicati per scaglioni. Il periodo di riferimento per il calcolo delle giornate sarà quello tra il 1° gennaio ed il 30 novembre.

Personale interessato: le % di cui sopra si applicano a: tempo indeterminato, di formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento, di apprendistato ed ai contratti a termine di durata superiore a sei mesi. Restano esclusi da detti trattamenti i dipendenti assunti con un contratto a tempo parziale, indeterminato o determinato, che preveda la prestazione lavorativa ordinaria di domenica. Per questi ultimi le ore lavorate di domenica verranno retribuite con la **maggiorazione del 30%** da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte, del CCNL 3/11/94. Le maggiorazioni di cui al presente titolo ("Lavoro festivo") si intendono comprensive di ogni istituto contrattuale o legale differito, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto.

Specificità territoriali Richiamato quanto previsto dal CCNL al capitolo "Materie di accordi territoriali", è fatta salva la possibilità di definire, a livello territoriale o di singolo insediamento, specifici accordi che prevedano, a fronte di una rotazione programmata, la prestazione lavorativa nella giornata di domenica. **Nota a verbale:** Nel caso di successive modifiche, di legge o contrattuali, alla disciplina del lavoro festivo, le parti si incontreranno per valutare eventuali armonizzazioni del disposto di cui al presente capitolo nel rispetto degli equilibri contrattuali e delle logiche operative qui definite.

METRO scaduto il 31.12.2008 e parziali modifiche accordo del 30 marzo 2009

In **Programmazione delle aperture domenicali e festive** merito alla necessità aziendale di effettuare l'apertura dei punti vendita nelle giornate domenicali/festive, per favorire gli acquisti dei Clienti HORECA e per andare incontro alle esigenze dei CBU's, si ribadisce la volontarietà della prestazione del lavoratore; al fine di garantire la adeguata copertura degli impegni di lavoro in queste giornate, a livello di magazzino verranno acquisite entro il 31 /12 dell'anno precedente le disponibilità individuali, in modo tale da realizzare, attraverso il confronto decentrato, la programmazione delle presenze, nel rispetto del giorno di riposo settimanale.

NUOVI ASSUNTI NEGLI ATTUALI MAGAZZINI. Il premio aziendale è confermato nei magazzini Classici e Junior esistenti , e la misura rimane definita a regime in 95,54 € mensili lordi al 4° livello, da riparametrare. Analogamente il trattamento per le domeniche/festività lavorate rimane quello fissato al punto V del CIA 1993 integrato dall'accordo 30 gennaio 96.

Nuovi assunti negli attuali magazzini classici: il premio aziendale e il trattamento domeniche/festività lavorate, continueranno ad essere erogati in tre tranches al 25°, 37° e 49° mese dall'assunzione.

Nuovi assunti negli attuali magazzini Junior: il premio aziendale ed il trattamento delle domeniche /festività lavorate saranno corrisposti con le gradualità già concordate a livello locale. Per quanto riguarda i punti vendita di Lecce e Pozzuoli, le Parti si incontreranno entro un mese dalla firma del presente accordo per definire le gradualità di applicazione degli istituti citati, secondo i criteri previsti dal paragrafo seguente Nuove Aperture. **ACCORDO 3 DICEMBRE 2004: TRATTAMENTO DEL LAVORO DOMENICALE** Per ciò che riguarda il trattamento del lavoro in domenica, la prestazione domenicale richiesta sarà quella corrispondente all' orario della giornata di recupero ; nel caso eccezionale di superamento dell'orario standard di 6 ore, il trattamento sarà quello previsto dal CIA 1993 (130% + recupero). Il recupero deve di norma essere effettuato nella settimana precedente o seguente e solo eccezionalmente

effettuato entro il mese successivo.

<p>Panorama scaduto 31.12.2008 in corso elaborazione piattaforma</p> <p>LAVORO STRAORDINARIO DOMENICALE E FESTIVO</p> <p>19.1. Periodo natalizio (1 ÷ 31 dicembre) Per le ore di lavoro straordinario prestate dal personale nelle giornate di domenica e nelle festività in occasione delle deroghe natalizie all'obbligo di chiusura disposte dalle competenti autorità, fermo restando il criterio della volontarietà, verrà riconosciuto il seguente trattamento economico: a) pagamento delle ore effettivamente lavorate più una maggiorazione del 130%. Il singolo lavoratore/trice interessato/a, in alternativa al trattamento di cui sopra, potrà avanzare preventiva richiesta di usufruire del relativo riposo compensativo che, in questo caso, dovrà essere goduto entro i 30 giorni successivi alla prestazione lavorativa. Nell'ipotesi di godimento del riposo compensativo</p>	<p>PAM scaduto il 31.3.08 in fase di rinnovo</p> <p>1) Deroghe dicembre: fermo restando l'accordo tra le parti di cui all'art. 5 RDL 692/1923 come modificato dall'art. 13 legge 196/97, le ore di lavoro straordinario prestate dal personale con contratto a tempo pieno o parziale nelle giornate di domenica e/o nelle festività infrasettimanali in occasione delle deroghe nel mese di dicembre, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115 seconda parte vigente CCNL e con la maggiorazione dell'ottanta per cento della quota oraria della retribuzione. Il singolo lavoratore, in alternativa al trattamento di cui sopra, potrà avanzare la preventiva richiesta di usufruire del relativo riposo compensativo che, in questo caso, dovrà essere goduto entro i 30 giorni successivi alla prestazione lavorativa. Nell'ipotesi di godimento del riposo compensativo verrà riconosciuto il pagamento della sola maggiorazione. Nel mese di gennaio 2005 le Parti si</p>	<p>AUCHAN scadenza 31.1.2010</p> <p>ART. 21 - LAVORO DOMENICALE E FESTIVO Fermi restando i trattamenti complessivamente di miglior favore derivanti da accordi integrativi aziendali o, ove esistente, la prassi della maggiorazione del 50%, le Parti convengono che a livello territoriale o di unità produttiva verranno svolti i confronti necessari in relazione alle aperture domenicali e festive sulla scorta dei principi e delle linee guida tracciate nel seguente paragrafo B). A) <u>Trattamento natalizio</u> tra l'ultima domenica di novembre ed il 6 gennaio in tutte le unità produttive delle società stipulanti si applica il trattamento economico con il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. In alternativa, il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di ferie, permessi o compensative.—Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi. Tale trattamento continuerà ad essere applicato in tutte le unità produttive delle società della Regione Sicilia anche per la festività dei morti e per le deroghe connesse. Per il part time l'eventuale recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività potrà essere fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana /giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi. Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l'inventario anche se dovesse cadere nel periodo natalizio. B) <u>Lavoro straordinario festivo o domenicale extranatalizio</u> Per le domeniche e festività di apertura al pubblico non ricomprese nel periodo natalizio, fermo restando quanto</p>	<p>SMA scaduto 31.12.2007 (accordo ponte 31.01.06)</p> <p>ART. 22 - LAVORO DOMENICALE E FESTIVO Fermi restando i trattamenti complessivamente di miglior favore derivanti da accordi integrativi aziendali e, ove esistente, la prassi della maggiorazione del 50%, le Parti convengono che a livello territoriale o di unità produttiva verranno svolti i confronti necessari in relazione alle aperture domenicali e festive sulla scorta dei principi e delle linee guida tracciate nel seguente paragrafo B). A) <u>Trattamento natalizio</u> Le Parti confermano che per le prestazioni lavorative straordinarie domenicali e festive fornite nel periodo compreso tra l'ultima domenica di novembre ed il 6 gennaio in tutte le unità produttive delle società stipulanti si applica il trattamento economico con il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. In alternativa, il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di ferie, permessi o compensative. Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi. Tale trattamento continuerà ad essere applicato in tutte le unità produttive delle società della Regione Sicilia anche per la festività dei morti e per le deroghe connesse. Per il part time l'eventuale recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività potrà essere fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana /giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi. Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà</p>
---	--	---	---

verrà riconosciuto il seguente trattamento economico: b) pagamento delle ore effettivamente lavorate più una maggiorazione del 30%.

19.2. Periodo extra natalizio (1 gennaio ÷ 30 novembre)

Le Parti hanno convenuto che, per le prestazioni in lavoro straordinario rese dal personale nelle domeniche e festività non ricomprese nel periodo natalizio, fermo restando il criterio della volontarietà, verrà riconosciuto il seguente trattamento economico: da 1 a 5 30%, da 6 a 15 45%, da 16 a 30 55%, da 31 in poi il 70%. Possibilità di recupero.

incontreranno per verificare la possibilità di una ulteriore omogeneizzazione.

- Ore di lavoro straordinario prestate nelle giornate di domenica: nei confronti del personale già in forza a Superal T S.r.l. alla data del 30 aprile 1998 conferito a Supermercati PAM s.p.a. ex art. 2112 c.c., le ore di lavoro straordinario prestate nelle giornate di domenica, anche in mesi diversi da quello di dicembre, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115 seconda parte vigente CCNL e con la maggiorazione dell'ottanta per cento della quota oraria della retribuzione

previsto dall'Art. 136, Seconda Parte, del CCNL del Terziario, distribuzione e servizi, il confronto a livello territoriale o di unità produttiva avrà l'obiettivo di individuare strumenti, forme e modalità utili a garantire la copertura dell'attività lavorativa domenicale con il personale a tempo indeterminato e/o con il ricorso a personale aggiuntivo. In occasione di tale confronto, tenuto conto dei modelli organizzativi concordati a tali livelli, dovrà essere definita la maggiorazione della retribuzione oraria per le prestazioni lavorative straordinarie dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro e apprendistato nell'ambito dei valori minimi e massimi individuati nella successiva Tabella in relazione al numero di giornate lavorative effettivamente prestate dal singolo lavoratore nel corso dell'anno (7 gennaio – penultima domenica di novembre).

	Da 1 a 12 gg lavorate	Da 13 a 30 gg lavorate	Da 31 gg lavorate in poi
MINIMO	40%	50%	60%
MASSIMO	60%	70%	100%

Per i lavoratori part-time l'eventuale recupero delle ore lavorate in eccedenza all'orario contrattuale individuale nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana/giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto, dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento della maggiorazione spettante in base al presente accordo o a quanto sarà previsto, in applicazione e nei limiti del presente accordo, dai confronti di cui al presente capitolo.

C) Trattamento economico prestazioni lavorative domenicali svolte in orario ordinario A fronte delle prestazioni lavorative domenicali svolte in regime di orario ordinario sarà corrisposta la maggiorazione del 30% a decorrere dal 1 ottobre 2007.

erogato nel giorno in cui viene effettuato l'inventario anche se dovesse cadere nel periodo natalizio. **B) Lavoro straordinario festivo o domenicale extranatalizio** Per le domeniche e festività di apertura al pubblico non ricomprese nel periodo natalizio, fermo restando quanto previsto dall'Art. 64, Seconda Parte, del CCNL del Terziario, distribuzione e servizi, il confronto a livello territoriale o di unità produttiva avrà l'obiettivo di individuare strumenti, forme e modalità utili a garantire la copertura dell'attività lavorativa domenicale con il personale a tempo indeterminato e/o con il ricorso a personale aggiuntivo. In occasione di tale confronto, tenuto conto dei modelli organizzativi concordati a tali livelli, dovrà essere definita la maggiorazione della retribuzione oraria per le prestazioni lavorative straordinarie dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro e apprendistato nell'ambito dei valori minimi e massimi individuati nella successiva Tabella in relazione al numero di giornate lavorative effettivamente prestate dal singolo lavoratore nel corso dell'anno (7 gennaio – penultima domenica di novembre).

	Da 1 a 12 gg lavorate	Da 13 a 30 gg lavorate	Da 31 gg lavorate in poi
MINIMO	40%	50%	60%
MASSIMO	60%	70%	100%

Per i lavoratori part-time l'eventuale recupero delle ore lavorate in eccedenza all'orario contrattuale individuale nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana/giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto, dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento della maggiorazione spettante in base al presente accordo o a quanto sarà previsto, in applicazione e nei limiti del presente accordo, dai confronti di cui al presente capitolo.

RINASCENTE Scadenza 31.1.2010**ART. 22 – LAVORO DOMENICALE E FESTIVO**

Fermi restando i trattamenti complessivamente di miglior favore derivanti da accordi integrativi aziendali, le Parti convengono che a livello territoriale o di unità produttiva verranno svolti i confronti necessari in relazione alle aperture domenicali e festive sulla scorta dei principi e delle linee guida tracciate nel seguente paragrafo B).

A) Trattamento natalizio x l'ultima domenica di novembre ed il 6 gennaio in tutti i punti vendita de La Rinascente S.r.l. si applica il trattamento economico con il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. In alternativa, il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 30 novembre un residuo di ferie, permessi o compensative superiore a 5 giorni. Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi. Tale trattamento continuerà ad essere applicato in tutti i punti vendita della società della Regione Sicilia anche per la festività dei morti e per le deroghe connesse. Per il part time l'eventuale recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività potrà essere fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana /giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi. Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l'inventario anche se dovesse cadere nel periodo natalizio.

B) Lavoro straordinario festivo o domenicale extranatalizio Per le domeniche e festività di apertura

COIN/OVIESSE Scaduto il 30.9.05**TRATTAMENTO ECONOMICO PER PRESTAZIONI IN DOMENICA E FESTIVITA' EXTRA DEROGHE NATALIZIE**

La legislazione sugli orari commerciali ha subito negli ultimi anni un' accelerazione verso un sistema sempre più flessibile degli orari di vendita, in particolare per le aperture domenicali e festive, disciplinate da ordinanze generalmente di origine Comunale o Regionale.

Si pone, quindi, l'esigenza di rivedere la normativa riguardante le modalità di gestione e i riconoscimenti economici delle prestazioni lavorative domenicali e festive.

E' intento condiviso dalle Parti individuare le idonee soluzioni che consentano all'Azienda di cogliere tali opportunità commerciali, contemperandole con le esigenze dei lavoratori. A tal fine l'Azienda fornirà all'inizio dell'esercizio ai Rappresentanti Sindacali le informazioni riguardanti i programmi di apertura dei negozi nelle giornate domenicali e festive. Fermo restando i trattamenti previsti per il personale dagli artt. 65 e 66 del vigente C.C.N.L. per il lavoro festivo e domenicale, per i soli lavoratori che si rendano disponibili, in relazione alle fasce sotto indicate, a prestare attività lavorativa nella giornata della domenica o nelle giornate festive infrasettimanali, dandone formale comunicazione scritta, in relazione alla richiesta del Responsabile della Filiale basata sulla pianificazione semestrale delle presenze necessarie, in modo da consentire una programmazione certa dei presidi, fermo restando il diritto al riposo compensativo per la sola domenica lavorata da concordarsi in altra giornata, viene prevista una

UPIM scaduto 31.12.2005 e accordo con ultrattività del 27.7.06**ART. 22 - LAVORO DOMENICALE E FESTIVO**

Fermi restando i trattamenti complessivamente di miglior favore derivanti da accordi integrativi aziendali e, ove esistente, la prassi della maggiorazione del 50%, le Parti convengono che a livello territoriale o di unità produttiva verranno svolti i confronti necessari in relazione alle aperture domenicali e festive sulla scorta dei principi e delle linee guida tracciate nel seguente paragrafo B).

A) Trattamento natalizio Le Parti confermano che per le prestazioni lavorative straordinarie domenicali e festive fornite nel periodo compreso tra l'ultima domenica di novembre ed il 6 gennaio in tutte le unità produttive delle società stipulanti si applica il trattamento economico con il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. In alternativa, il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di ferie, permessi o compensative. Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi. Tale trattamento continuerà ad essere applicato in tutte le unità produttive delle società della Regione Sicilia anche per la festività dei morti e per le deroghe connesse. Per il part time l'eventuale recupero delle ore lavorate nelle singole

PRENATAL scaduto luglio 2008 in fase di rinnovo**TRATTAMENTO PER IL PERSONALE DEI NEGOZI DEL LAVORO IN OCCASIONE DI APERTURE DOMENICALI**

Si conviene di individuare i seguenti trattamenti, a partire dal 1 settembre 2004, a modifica di quanto previsto nell'AIA 23 giugno 1989.

A) PERSONALE IN FORZA, CON CONTRATTO A TEMPO

INDETERMINATO, ALLA

DATA DI

SOTTOSCRIZIONE DEL

PRESENTE ACCORDO:Le

ore di lavoro prestate in occasione delle aperture domenicali dei negozi nel mese di dicembre, delle festività infrasettimanali in occasione delle deroghe natalizie e degli inventari domenicali verranno trattate con il recupero delle ore effettivamente lavorate (attraverso accredito nelle "RP – deroghe") fino ad un massimo di 7,30 ore giornaliere e pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate.

Le ore di lavoro prestate in tutte le altre occasioni di apertura domenicale dei negozi verranno trattate con il recupero delle ore effettivamente lavorate (attraverso accredito nelle "RP – deroghe") fino ad un

al pubblico non ricomprese nel periodo natalizio, fermo restando quanto previsto dall'Art. 136 del CCNL del Terziario, distribuzione e servizi, il confronto a livello territoriale o di punto vendita avrà l'obiettivo di individuare strumenti, forme e modalità utili a garantire la copertura dell'attività lavorativa domenicale con il personale a tempo indeterminato e/o con il ricorso a personale aggiuntivo. Le Parti convengono, pertanto, di confermare i trattamenti economici applicati alla firma del presente A.I.A nei punti vendita esistenti, per le prestazioni lavorative straordinarie fornite dai lavoratori a tempo indeterminato nelle domeniche e festività infrasettimanali, al di fuori del periodo natalizio come sopra definito, con riferimento al seguente schema, in relazione al numero di giornate lavorative effettivamente prestate dal singolo lavoratore nel corso dell'anno (7 gennaio, penultima domenica di novembre) fermo restando il diritto alla fruizione del riposo compensativo:

	Da 1 a 12 gg lavorate	Da 13 a 30 gg lavorate	Da 31 gg lavorate in poi
MINIMO	40%	50%	60%
MASSIMO	60%	70%	100%

I trattamenti previsti dalla tabella precedente e da quanto previsto nel precedente comma devono intendersi applicati per scaglioni, intendendosi che il trattamento per le prime 12 domeniche è diverso da quello per le domeniche successive (oltre 12) fino alla trentesima e ancora diverso per le domeniche ulteriormente successive alla trentesima.

Per i lavoratori part-time l'eventuale recupero delle ore lavorate in eccedenza all'orario contrattuale individuale nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana/giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto, dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento della maggiorazione spettante in base al presente accordo o a quanto sarà previsto, in applicazione e nei limiti del presente accordo, dai confronti di cui al presente

maggiorazione diversa da quella indicata nei richiamati articoli 65 e 66 di ammontare variabile sulla base del numero delle domeniche e/o festività effettivamente lavorate nel corso dell'anno di riferimento, che sarà ; applicata comunque a decorrere dalla prima domenica di prestazione, secondo il seguente schema:

Prima fascia: da 1 a 23 dom/fest. maggiorazione 100%

Seconda fascia: da 24 a 35 dom/fest. maggiorazione 105%

Terza fascia: oltre la 36^a dom/fest. maggiorazione 110%

Il suddetto trattamento verrà applicato ai lavoratori, come sopra individuati, attualmente in forza con contratto a tempo indeterminato, con Contratto di Formazione e Lavoro e con contratto a tempo determinato dopo sei mesi di servizio .

Per le domeniche e festività relative al periodo natalizio restano in vigore le norme di cui all'art.12 del C.I.A. del 30.06.1989 . **NOTA A VERBALE**

In applicazione di quanto previsto al punto 2), ultimo paragrafo, dell' art.42 dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. del 20.09.1999 , l'Azienda potrà assumere lavoratori a part-time per prestazioni pari a n.8 ore settimanali da effettuarsi nella giornata di domenica. L'Azienda ne darà preventiva informazione in occasione di un incontro con le strutture sindacali di Filiale. Alle suddette prestazioni sarà applicato il trattamento previsto dall'art.66 del vigente C.C.N.L..

Deroghe natalizie (CIA 1989) Le parti convengono di contrattualizzare, qui di seguito, I trattamento economico per le prestazioni lavorative in giorni di calendario festivi, richieste nelle unita' di vendita, in occasione delle deroghe natalizie che prevedono l'apertura al pubblico (intendendosi per tali il periodo

domeniche o festività potrà essere fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana /giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi. Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l'inventario anche se dovesse cadere nel periodo natalizio. **B) Lavoro straordinario festivo o domenicale**

extranatalizio Per le domeniche e festività di apertura al pubblico non ricomprese nel periodo natalizio, fermo restando quanto previsto dall'Art. 64, Seconda Parte, del CCNL del Terziario, distribuzione e servizi, il confronto a livello territoriale o di unità produttiva avrà l'obiettivo di individuare strumenti, forme e modalità utili a garantire la copertura dell'attività lavorativa domenicale con il personale a tempo indeterminato e/o con il ricorso a personale aggiuntivo. In occasione di tale confronto, tenuto conto dei modelli organizzativi concordati a tali livelli, dovrà essere definita la maggiorazione della retribuzione oraria per le prestazioni lavorative straordinarie dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro e apprendistato nell'ambito dei valori minimi e massimi individuati nella successiva Tabella in relazione al numero di giornate lavorative effettivamente prestate dal singolo lavoratore nel corso dell'anno (7 gennaio – penultima domenica di novembre).

	Da 1 a 12 gg lavorate	Da 13 a 30 gg lavorate	Da 31 gg lavorate in poi
MINIMO	40%	50%	60%
MASSIM O	60%	70%	100%

massimo di 7,30 ore giornaliere e pagamento: -del 70% della quota oraria della normale retribuzione delle ore effettivamente lavorate; di una indennità oraria di lavoro domenicale non assorbibile pari al 60% della normale retribuzione relativa al mese di giugno 2004, rapporto.

B) PERSONALE TUTTE LE FORME DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE ANCHE A TEMPO INDETERMINATO

Le prestazioni lavorative straordinarie svolte in occasione delle aperture domenicali nel mese di dicembre, nelle festività infrasettimanali in occasione delle deroghe natalizie e degli inventari domenicali verranno trattate con il recupero delle ore effettivamente lavorate (attraverso accredito nelle "RP – deroghe") fino ad un massimo di 7,30 ore giornaliere e pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate. Le medesime prestazioni in occasione delle altre aperture domenicali verranno trattate con il recupero delle ore effettivamente lavorate (attraverso accredito nel monte ore di "RP – deroghe") fino ad un massimo di 7,30 ore giornaliere e pagamento del

<p>capitolo.</p> <p>C) <u>Trattamento economico della prestazione domenicale svolta in orario ordinario</u></p> <p>Le Parti confermano la maggiorazione del 30% della retribuzione per le prestazioni lavorative individuali domenicali in regime di orario ordinario.</p> <p>ART. 23 – NUOVE APERTURE E RELOCATIONS</p> <p>Per quanto riguarda le nuove aperture e le relocations di punti vendita su piazze dove La Rinascente S.r.l. è già presente e che comportino un incremento di superficie di vendita superiore al 25%, si prevede che lo straordinario domenicale e festivo, al di fuori del periodo natalizio come sopra definito, verrà retribuito con la maggiorazione del 30%. Dopo ventiquattro mesi dalla data di apertura e/o relocation, Le Parti si incontreranno per definire la tempistica relativa all'adeguamento del trattamento del lavoro straordinario domenicale e festivo rispetto allo schema di cui al punto B, che non potrà in ogni caso decorrere oltre il quarantottesimo mese. Per quanto riguarda il trasferimento di personale da punti vendita esistenti ad aperture e relocations, si conviene che verrà attivato un confronto a livello locale e/o territoriale.</p> <p>Con riferimento ai trattamenti economici del personale trasferito di cui sopra, si conviene quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto riguarda il trattamento economico dello straordinario domenicale e festivo, il personale trasferito manterrà il trattamento applicato nell'unità di partenza. <p>Il confronto dovrà inoltre affrontare le strumentazioni contrattuali idonee a favorire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e del disagio connesso alle prestazioni lavorative domenicali e festive nonché modelli organizzativi e le tipologie di impiego maggiormente utili al raggiungimento dei suddetti obiettivi</p>	<p>compreso tra l'ultima domenica di novembre e quella antecedente l'Epifania). Si conviene il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate e, in aggiunta, il recupero di tante ore quante quelle lavorate, fino a un massimo di 8 ore giornaliere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Il pagamento della sola maggiorazione del 30 % e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate, fino a un massimo di 8 ore giornaliere, potranno essere effettuate nei confronti dei lavoratori che ne facciano esplicita richiesta; in tal caso il secondo recupero verrà effettuato entro il 30 marzo successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative.</p> <p>Per le prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere sarà riconosciuto il pagamento del 130%. Per il personale part time il recupero delle ore lavorate in occasione delle deroghe natalizie, come sopra indicato, sarà riconosciuto in proporzione al normale orario di lavoro giornaliero e / o settimanale, con gli stessi criteri previsti per il personale a tempo pieno.</p> <p>Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro saranno retribuite con il pagamento del 130 % senza ulteriori recuperi.</p> <p>Il trattamento economico sopra definito sostituisce ogni e qualsiasi altro trattamento precedentemente corrisposto a tale titolo e viene riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro.</p> <p>Dichiarazione a verbale</p> <p>Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non troverà applicazione in occasione delle operazioni inventariali, anche se dovessero cadere nel periodo sopraindicato</p>	<p>Per i lavoratori part-time l'eventuale recupero delle ore lavorate in eccedenza all'orario contrattuale individuale nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana/giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto, dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento della maggiorazione spettante in base al presente accordo o a quanto sarà previsto, in applicazione e nei limiti del presente accordo, dai confronti di cui al presente capitolo.</p>	<p>70% della quota oraria della normale retribuzione delle ore effettivamente lavorate. Il trattamento previsto al presente titolo viene applicato anche ai lavoratori a tempo parziale e pertanto, per questi lavoratori il recupero delle ore lavorate sarà non più sino a concorrenza del proprio orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento, ma, come per i full time, fino ad un massimo di 7,30 ore giornaliere..</p> <p>NOTA A VERBALE</p> <p>Sono compresi al punto B) tutti gli apprendisti attualmente in forza dalla data di eventuale trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Prima di tale data, gli apprendisti di cui sopra rientrano nel trattamento di cui al punto A) del presente titolo.</p>
--	---	---	--

<p>S.I.B. (LEROY MERLIN, BRICOCENTER, ex Castorama) scadenza 31.12.2012</p> <p>Art. 20 - LAVORO DOMENICALE E FESTIVO</p> <p>L'azienda, ad ogni inizio anno e/o al momento del ricevimento delle informazioni dagli enti preposti sul calendario delle aperture domenicali, raccoglie la disponibilità di ogni collaboratore a lavorare nelle domeniche di apertura previste dal calendario locale, in funzione del presidio necessario per ogni singola domenica per offrire un servizio adeguato al cliente. Ciò al fine di organizzare le turnazioni domenicali dei lavoratori secondo un principio di equa rotazione e ripartizione di questo carico di lavoro all'interno di ogni squadra del negozio. Inoltre dovranno essere analogamente equilibrate le presenze dei lavoratori sia in occasione delle domeniche natalizie che delle altre domeniche dell'anno. Tale programmazione annuale verrà monitorata semestralmente.</p> <p>Qualora le disponibilità fornite dai lavoratori in ordine alle esigenze di copertura dei presidi domenicali necessari fossero insufficienti, le parti si confronteranno per trovare le soluzioni più idonee.</p> <p>A) <u>Trattamento natalizio</u></p> <p>Le Parti confermano che per le prestazioni lavorative straordinarie domenicali e festive fornite nel periodo compreso tra l'ultima domenica di novembre ed il 6 gennaio in tutti i negozi BCI e LMI dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di inserimento e di apprendistato si applica il trattamento economico con il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. In alternativa, il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di ferie, permessi o compensative. Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi. Tale trattamento continuerà ad essere applicato in tutti i negozi BCI e LMI della Regione Sicilia anche per la festività dei morti e per le deroghe connesse. Per il part time l'eventuale recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività potrà essere fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana /giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi. Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l'inventario anche se dovesse cadere nel periodo natalizio.</p> <p>B) <u>Lavoro straordinario extranatalizio, festivo o domenicale</u></p> <p>Per le domeniche e festività di apertura al pubblico non comprese nel periodo</p>	<p>O.B.I. accordo 12.10.2005 in fase di rinnovo</p> <p>Non è prevista normativa sul lavoro domenicale/festivo, né sulle percentuali di maggiorazione</p>	<p>CONFORAMA ITALIA scaduto 31.12.2006</p> <p>L'azienda, anche in considerazione della specificità del proprio mercato, fatta salva la volontarietà del singolo lavoratore, nonché l'applicazione delle norme di legge e contrattuali sul riposo settimanale, intendendo incentivare le prestazioni lavorative svolte nelle giornate festive e di domenica, ferme restando eventuali condizioni migliorative localmente in atto a livello collettivo, che continueranno ad essere applicate fino a concorrenza, riconoscerà le seguenti maggiorazioni retributive per le ore di lavoro domenicale e/o festivo:</p> <p>- a decorrere dal 1 ottobre 2003 la maggiorazione per lavoro domenicale e/o festivo sarà del 40% (+10% rispetto al CCNL); per il successivo periodo natalizio tale maggiorazione sarà del 50% (+ 20% rispetto al CCNL). (NB: per periodo natalizio si intende quello intercorrente dall'ultima domenica di novembre al 6 gennaio).</p> <p>- Con efficacia dal 2004, tali maggiorazioni</p>	<p>IKEA scaduto il 31.12.2008 in fase di rinnovo</p> <p>Al fine di contemperare le esigenze dei consumatori con quelle dei lavoratori, le parti convengono che, attraverso la programmazione annuale dell'orario di lavoro, le prestazioni lavorative individuali nelle domeniche, non superino, per ciascun lavoratore, le: - 39 domeniche lavorative annue; - 10 domeniche lavorative consecutive.</p> <p>Tali limiti non si applicano a: studenti con contratti p-t week and che svolgeranno la prestazione di lavoro in tutte le domeniche previste dal proprio contratto individuale; disponibili a prestazioni lavorative per un maggior numero di domeniche lavorate (ferma restando la facoltà discrezionale dell'azienda d'accogliere, in tutto o in parte, tale disponibilità). I limiti di cui sopra, fatte salve eventuali condizioni di fatto applicate ai lavoratori o previste dagli accordi sindacali stipulati a livello di singola U.O., in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno gradualmente raggiunti entro settembre 2008, e applicati ai lavoratori interessati, subordinatamente alla disponibilità a modificare l'orario individuale di lavoro in modo funzionale alle esigenze organizzative-produttive.</p> <p>Le parti confermano la validità d'applicazione di tutto quanto previsto dal verbale di accordo 31 sett.2000, per le U.O. in esso indicate; per le altre U.O. esistenti e di futura apertura si conviene che, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in considerazione degli orari di apertura dei negozi ed al conseguente orario di lavoro settimanale comprendente oltre le festività anche</p>
--	---	--	---

<p>natalizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del vigente CCNL, la maggiorazione della retribuzione oraria per le prestazioni lavorative straordinarie dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di inserimento e di apprendistato, è definita in relazione al numero di giornate lavorative effettivamente prestate dal singolo lavoratore nel corso dell'anno (7 gennaio – penultima domenica di novembre) secondo i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla 1a alla 12a giornata lavorata: 50 %, - dalla 13a alla 30a giornata lavorata: 60% , - dalla 31a giornata lavorata in poi: 85% <p>Per i lavoratori part-time l'eventuale recupero delle ore lavorate in eccedenza all'orario contrattuale individuale nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana/giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto, dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento della maggiorazione spettante in base al presente accordo.</p> <p>I lavoratori possono richiedere all'Azienda di recuperare ore lavorate in orario straordinario domenicale col pagamento della sola maggiorazione spettante (50% o 60% o 85%) in funzione dello scaglione all'interno del quale ricade ogni relativa domenica. L'Azienda si riserva di poter accordare o meno la possibilità del recupero in base alla compatibilità economica/organizzativa/gestionale di tale richiesta. In caso positivo, il recupero andrà effettuato nelle 2 settimane successive alla relativa domenica. Parimenti l'Azienda può richiedere ai lavoratori il recupero delle ore lavorate in straordinario domenicale col pagamento della sola maggiorazione spettante (50% o 60% o 85%) in funzione dello scaglione all'interno del quale ricade ogni relativa domenica. In caso di disponibilità del lavoratore al recupero, il recupero stesso andrà effettuato nelle 2 settimane successive alla relativa domenica.</p>		<p>verranno elevate rispettivamente al 50% e al 60%.</p> <p>- Inoltre, a decorrere dal 2005, per le giornate domenicali e/o festive eccedenti le 30 complessivamente lavorate nell'anno solare di riferimento la maggiorazione applicabile sarà comunque del 60%.</p>	<p>le domeniche, l'attività lavorativa prestata nell'ultima domenica di novembre e in quelle di dicembre vengano remunerate applicando, a titolo di "miglior favore", il trattamento economico previsto dal CCNL ex art. 66 aumentandone la maggiorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70% - Al 130% trascorsi i primi 2 F.Y. interi dall'apertura del negozio. <p>A tale trattamento migliorativo viene espressamente attribuita valenza di compenso omnicomprensivo di altre eventuali maggiorazioni dovute (straordinario, supplementare, ecc.) poiché non cumulabili. Tali condizioni di miglior favore assorbiranno, sino a concorrenza, eventuali futuri miglioramenti disposti da nuove norme di legge, di accordi interconfederali e di CCNL applicato e/o con queste dovranno essere armonizzate.</p> <p>Nuove Unità Organizzative: a livello di U.O./territorio, saranno avviati confronti x concordare, tenuto conto delle specificità locali, le modalità e i tempi x l'equiparazione graduale, da avviare trascorsi i primi due bilanci interi dall'apertura (fermo restando quanto previsto in materia di: premi8o di partecipazione, premio aziendale e domeniche natalizie) del trattamento dei lavoratori interessati a quello dei lavoratori delle U.O. a regime.</p>
--	--	---	---